

**DECRETO 25 marzo 2015**

**Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile, per l'anno 2015. (15A02401)**

*Gazzetta Ufficiale n.74 del 30 marzo 2015*

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE**

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2015;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

**Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2015 = 1,01

per l'anno 2014 = 1,01

per l'anno 2013 = 1,02;

per l'anno 2012 = 1,04;  
per l'anno 2011 = 1,07;  
per l'anno 2010 = 1,09;  
per l'anno 2009 = 1,10;  
per l'anno 2008 = 1,14;  
per l'anno 2007 = 1,18;  
per l'anno 2006 = 1,21;  
per l'anno 2005 = 1,25;  
per l'anno 2004 = 1,32;  
per l'anno 2003 = 1,36;  
per l'anno 2002 = 1,41;  
per l'anno 2001 = 1,44;  
per l'anno 2000 = 1,49;  
per l'anno 1999 = 1,51;  
per l'anno 1998 = 1,54;  
per l'anno 1997 = 1,58;  
per l'anno 1996 = 1,63;  
per l'anno 1995 = 1,67;  
per l'anno 1994 = 1,73;  
per l'anno 1993 = 1,76;  
per l'anno 1992 = 1,78;  
per l'anno 1991 = 1,81;  
per l'anno 1990 = 1,90;  
per l'anno 1989 = 1,99;  
per l'anno 1988 = 2,07;  
per l'anno 1987 = 2,25;  
per l'anno 1986 = 2,42;  
per l'anno 1985 = 2,59;  
per l'anno 1984 = 2,76;  
per l'anno 1983 = 2,94;  
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2015

Il direttore generale: Lapecorella